



**OGGETTO: RICORSO EX ARTT. 669 BIS E 700 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO - SEZIONE LAVORO - R.G. N. 451/23, PROMOSSO DAL DR. B.A.; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON IL RESPONSABILE DELLA S.S. AVVOCATURA**

**IL RESPONSABILE DELLA S.S. AVVOCATURA**

**PREMESSO** che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest'ultima, ai sensi dell'art.2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall' 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.O. della Provincia di Lecco;

**PRESO ATTO** che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

**PREMESSO** che

- A seguito di gara d'appalto indetta con delibera D.G n. 901/22, è stato affidato alla società M. S.r.l.s. un "Servizio di supporto medico al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Merate per un periodo di 24 mesi";
- il dr. B. A. in veste di collaboratore professionale della società M. S.r.l.s. ha prestato servizio su chiamata, presso il P.S. di Merate, sino al mese di luglio 2023;
- l'ASST di Lecco, esercitando una facoltà riconosciuta dal contratto di appalto (c.d. "clausola di gradimento"), ha chiesto alla Società aggiudicataria la sostituzione – a far data dal 1° agosto 2023 - del citato sanitario;
- con ricorso notificato in data 25 settembre 2023 (prot. ASST n. 4429/23), il dr. B.A. ha evocato in giudizio l'ASST Lecco innanzi al Tribunale di Lecco – Sezione Lavoro (R.G. n. 451/23) al fine di sentir dichiarare, in via cautelare e d'urgenza, *"..la nullità della clausola di gradimento contenuta all'art. 7 del contratto di appalto sottoscritto tra la resistente e il datore di lavoro del ricorrente in data 10 marzo 2023, dal seguente tenore letterale: "In qualsiasi momento l'ASST può richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per giustificati motivi, che l'Aggiudicatario dovrà prontamente sostituire" e conseguentemente dichiarare illegittimo l'esercizio del diritto dell'ASST di Lecco di richiedere l'allontanamento del ricorrente dal Pronto Soccorso di Merate. Conseguentemente ordinare alla resistente la immediata riammissione in servizio del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c."* ovvero *"In via gradata cautelare d'urgenza, accertata l'insussistenza delle motivazioni addotte dalla resistente per l'esercizio del diritto di richiedere l'allontanamento del ricorrente dal Pronto Soccorso di Merate e comunque accertata la violazione da parte di ASST di Lecco dei canoni di buona fede e correttezza, conseguentemente dichiarare illegittimo l'allontanamento del ricorrente dal Pronto Soccorso di Merate. Conseguentemente ordinare alla resistente la immediata riammissione in servizio del ricorrente"*;

**RITENUTO** necessario, in ragione dell'infondatezza delle domande, costituirsi nel procedimento

avanti il Tribunale di Lecco – Sezione Lavoro, affidando l’incarico del patrocinio e della difesa dell’Azienda all’Avv. Antonio Tornesello, del Foro di Lecco, quale Responsabile della S.S. Avvocatura;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non comporta spesa;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Responsabile della S.S. Avvocatura;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Vicario, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

### **D E L I B E R A**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso avanti il Tribunale di Lecco – Sezione Lavoro e avente n.r.g. 451/23, come sopra meglio indicato;
- di affidare l’incarico del patrocinio e della difesa dell’ASST Lecco, per il procedimento indicato, all’Avv. Antonio Tornesello, del Foro di Lecco, dipendente dell’Ente e responsabile della S.S. Avvocatura;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- di disporre l’invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da:

Direttore Amministrativo: il Direttore Amministrativo vicario ENRICO GUIDO RIPAMONTI

Direttore Sanitario: VITO CORRAO

Direttore SocioSanitario: ENRICO FRISONE

Direttore Generale: PAOLO FAVINI

Pratica trattata da: ROBERTA SPREAFICO

Responsabile dell'istruttoria: ANTONIO TORNESELLO

Dirigente/Responsabile proponente: ANTONIO TORNESELLO

Il presente atto si compone di n. 3 pagine